

4.23

Pena di morte

La pena di morte o pena capitale prevede l'uccisione di un individuo ordinata da un tribunale in seguito a una condanna. In molti paesi del mondo è stata abolita, secondo una tendenza ormai consolidata, anche se è ancora vigente in aree geografiche importanti.



Ebraismo. La pena di morte viene riconosciuta come legittima dalla **TORAH**, che prevede la **legge del taglione**: «vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede», contenuta nei libri dell'Esodo (21,24), Levitico (24,19-20) e Deuteronomio (19,21).¹ Per gli ebrei ortodossi la pena di morte resta ancora oggi in vigore, ma con alcune condizioni così restrittive che, nei fatti, ne impediscono l'applicazione.



Cristianesimo. Nel **Catechismo cattolico** è ammessa in alcuni rari casi,² ma diverse volte il magistero – soprattutto durante il pontificato Giovanni Paolo II (1978-2005) – si espresso contro la pena di morte, definendola «atroce quanto non necessaria». La **Chiesa ortodossa** ammette la pena di morte come forma di legittima difesa da parte dello Stato. Tra le **Chiese protestanti** alcune sono decisamente contrarie, ma molte sono a favore, richiamandosi espressamente all'Antico Testamento dove era accettata la legge del taglione.



Islam. Non è facile sintetizzare la posizione islamica sulla pena di morte a causa della sovrapposizione tra società religiosa e società politica, ma anche della diversa valutazione data alla pena di morte nei paesi islamici. Punto di riferimento su questo tema rimane il Corano, a cui vanno ricondotti anche il **diritto consuetudinario locale** (*'urf*) e il sistema delle **norme giuridico-religiose** (**SHARĪ'A**).³ Il Corano riconosce l'uso della pena di morte per la difesa della comunità, in particolare come punizione per chi commette un omicidio; ma occorre sottolineare che sono previste anche pene alternative e il perdono è presentato come atto di autentica carità.



Induismo. Le posizioni dell'antica religione dell'India sulla pena di morte sono varie: per i «riformisti» essa è assolutamente inaccettabile; altri invece l'ammettono solo in caso di gravi colpe. Il castigo, infatti, rappresenterebbe una sorta di purificazione per il peccatore che sta per passare alla nuova vita e al giudizio divino sulla sua condotta.



Buddhismo. C'è un rifiuto categorico della pena di morte da parte del buddhismo, perché l'omicidio, in tutte le sue forme, è considerato una delle colpe più gravi, che comporta vari stadi purificatori. Gli uomini, secondo la dottrina buddhista, non sbagliano per cattiveria ma per ignoranza; quindi, più che puniti, devono essere educati.

¹ La «legge del taglione», che si ritrova già nel Codice di Hammurabi e nelle leggi assire, imponendo un castigo uguale al danno causato, tendeva a limitare gli eccessi della vendetta. Il perdono era comunque previsto anche per gli israeliti (cf. Levitico 19,17-18; Siracide 10,6).

² «Privare un criminale della vita è una misura estrema cui uno Stato deve ricorrere solo in casi di assoluta necessità [...] quando non c'è alcun altro mezzo per difendere la società umana [...]. Ma questi casi, come già dichiarava Giovanni Paolo II, "sono talmente rari da essere quasi inesistenti"» (*Youcat. Catechismo dei giovani*, Città Nuova, Roma 2011, n. 381).

³ La *sharī'a* (o legge religiosa islamica) è basata sui testi coranici, sulla tradizione profetica (*hadith* o «detti del Profeta»), sul consenso comunitario (*igma'*), sul ragionamento condotto analogamente alle regole coraniche e della tradizione (*qiyas*). La *sharī'a* è la base delle legislazioni in alcuni Stati islamici (Yemen, Arabia Saudita, Iran), dove la pena di morte viene spesso applicata con rigore.